

P.GR.2

Gestione delle segnalazioni da Whistleblower

Data	Revisione	Descrizione della Revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
05/07/2023	02	Modifica per aggiornamento normativo	Compliance, Antiriciclaggio, RPCT Pietro Sperotto	Compliance, Antiriciclaggio, RPCT Pietro Sperotto	Per CMV S.p.A. L'Amministratore Unico Dott. Andrea Martin Per Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Il Presidente f.f. Sig. Fabrizio Giri

Questo documento è di proprietà di CMV S.p.A. e di Casinò di Venezia Gioco S.p.A che tuteleranno i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della procedura è dare completa attuazione alle previsioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (nel seguito anche “Decreto WB”) regolamentando altresì la “segnalazione interna” di cui all’art. 2 comma 1, lett. d) e definendo i canali di segnalazione interna e le modalità di loro gestione, ai sensi e nell’osservanza degli artt. 4 e 5.

La procedura, nella presente revisione, si applica a CMV S.p.A. e a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. a decorrere dalla data del 15 luglio 2023 o dalla eventuale diversa data di entrata in vigore delle disposizioni del Decreto WB.

2. Definizioni

Per il significato da attribuire ai termini “violazioni”, “informazioni sulle violazioni”, “segnalazione” o “segnalare”, “segnalazione interna”, “segnalazione esterna”, “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”, “persona segnalante”, “facilitatore”, “contesto lavorativo”, “persona coinvolta”, “ritorsione”, “seguito”, “riscontro”, “soggetti del settore pubblico”, “soggetti del settore privato”, anche laddove utilizzati nella presente procedura, si fa sempre riferimento alle rispettive definizioni così come declinate all’art. 2 del Decreto WB.¹

¹ “1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e



Per “**Whistleblower**”, s’intende la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A., di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

3. Documenti di riferimento

- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Decreto legislativo 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.;
- L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54 –bis);
- Regolamento UE 679/2016;
- D.lgs. 196/2003 – Codice sulla protezione dei dati e s.m.i.;
- Decreto 231/2007 e s.m.i.;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015;
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017;
- Delibera ANAC n. 290 del 1° marzo 2018;
- Codice Etico del Gruppo CMV;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della singola società del Gruppo CMV.

4. Ambito oggettivo di applicazione per CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Violazioni

CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sono società private in controllo pubblico (diretto e indiretto). Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto WB rientrano, pertanto, nella definizione di Soggetti del settore pubblico. Ne discende che siano suscettibili di segnalazione, ai sensi e con le garanzie del Decreto WB e della presente procedura, tutte le Violazioni che consistono in:

- 1) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali** che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001**, n. 231, o **violazioni dei modelli** di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) **illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali** indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli **atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937**, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi

le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).”

- e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Sono altresì suscettibili di segnalazione, ai sensi e con le garanzie del Decreto WB e della presente procedura:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.²

Le Violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Secondo le previsioni espresse del Decreto WB, restano ferme sia l'esclusione stabilita all'art. 1, comma 2³ che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4.⁴

5. Soggetti tutelati

5.1. Soggetti segnalanti

Nell'ambito di CMV S.p.A. e di Casinò di Venezia Gioco S.p.A., in funzione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti delle rispettive Società, le tutele siccome previste dal Decreto WB e dalla presente procedura sono riconosciute a:

- dipendenti,
- lavoratori autonomi,
- liberi professionisti e consulenti,
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti,

² La cui nozione sarà oggetto di interpretazione nell'ambito delle linee Guida Anac in materia.

³ "2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea."

⁴ "3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

- azionisti,
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

A detti soggetti la tutela si applica anche se la segnalazione avviene durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

5.2. Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Nell'ambito di CMV S.p.A. e di Casinò di Venezia Gioco S.p.A., in funzione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti delle rispettive società, le tutele siccome previste dal Decreto WB e dalla presente procedura sono riconosciute ai seguenti soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- Facilitatori,
- Colleghi di lavoro,
- Parenti o Affetti stabili di chi ha segnalato,
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Soggetto segnalante,
- Enti presso i quali il Soggetto segnalante lavora,
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Soggetto segnalante.

6. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione siccome previste dal capo III del Decreto WB e dalla seguente Procedura si applicano ai soggetti tutelati di cui al precedente paragrafo 5 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente paragrafo 4;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto WB e dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del Decreto WB⁵, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le limitazioni della responsabilità previste dall'art. 20 del Decreto WB si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna di cui all'articolo 6 del Decreto WB⁶.

⁵ “Articolo 20 - Limitazioni della responsabilità

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.”

⁶ “Articolo 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

7. Obblighi di riservatezza

Le segnalazioni non sono in nessun caso utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione e dei facilitatori fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Divieto di ritorsione

I soggetti tutelati di cui al precedente paragrafo 5 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del Decreto WB⁷ nei confronti

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse."

⁷ "Articolo 17 - Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa

dei Soggetti segnalanti di cui al precedente paragrafo 5.1, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dai Soggetti segnalanti di cui al precedente paragrafo 5.1, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

9. Dati personali

9.1. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento di dati personali previsto dal Decreto WB e dalla presente Procedura è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sono esercitati rivolgendosi all'RPCT utilizzando il medesimo canale impiegato per la segnalazione.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da CMV S.p.A. e da Casinò di Venezia Gioco S.p.A., in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. hanno definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

9.2. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Laddove per la segnalazione si utilizzi una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.”

Se invece per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

10. I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno
- Canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno.

Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6⁸ del Decreto WB, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 15⁹ del Decreto WB, è possibile effettuare una Divulgazione pubblica.

11. Canali interni di segnalazione

CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. hanno istituito propri canali di segnalazione, di seguito indicati, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito anche "RPCT").

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linea telefonica o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

⁸ "Articolo 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse."

⁹ "Articolo 15 - Divulgazioni pubbliche

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia."

11.1. Piattaforma informatica Whistleblowing

CMV S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A. dispongono di un canale informatico per la gestione delle segnalazioni che vengono raccolte su un'unica piattaforma Whistleblowing.

Le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma sono esaminate dall'RPCT, quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interna.

L'accesso alla piattaforma è riservato al solo RPCT che provvede quindi alla gestione informatica di tutte le segnalazioni.

La piattaforma garantisce, con modalità informatiche e tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale informatico è utilizzabile esclusivamente per le segnalazioni di cui al Decreto WB e alla presente procedura e, per ciascuna società, è reso disponibile al Soggetto segnalante nella rispettiva Sezione "Società Trasparente", sottosezione Whistleblowing del sito internet <https://www.casinovenezia.it>.

Al canale informatico hanno accesso tutti i Soggetti segnalanti di cui al precedente paragrafo 5.1.

Oltre a quanto già previsto dalla presente procedura, nella pagina iniziale della piattaforma informatica con la quale è gestito il canale di Whistleblowing sono riportate informazioni relative a chi può segnalare, a cosa può essere segnalato (e con quali modalità), oltre che le altre informazioni necessarie per la formulazione della segnalazione e per l'indirizzamento, sono riportate direttamente nella pagina iniziale della piattaforma informatica con la quale è gestito il canale di Whistleblowing.

11.2. Canali interni di segnalazione in forma scritta

Le segnalazioni possono altresì essere presentate

- tramite posta ordinaria in busta chiusa recante dicitura "comunicazione riservata personale", indirizzata all'RPCT di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso le Sedi Legali delle due società (per entrambe Cannaregio 2040, 30121 Venezia);
- tramite posta interna consegnata a mano in busta chiusa recante dicitura "comunicazione riservata personale", indirizzata all'RPCT di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso i medesimi indirizzi delle due Sedi Legali ove sono allocate apposite cassette delle lettere cui ha accesso esclusivamente l'RPCT.

In caso di comunicazione a mezzo posta ordinaria o tramite posta interna consegnata a mano, si raccomanda l'utilizzo del modulo predisposto dall'RPCT e reso disponibile nel sito internet <https://www.casinovenezia.it>, Sezione "Società Trasparente" di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A., nella sottosezione Whistleblowing.

Onde consentire di dare l'avviso di ricevimento della segnalazione, di mantenere interlocuzioni e di fornire riscontro alla stessa, si raccomanda di indicare nella segnalazione un contatto utile.

11.3. Canali interni di segnalazione in forma orale

Le segnalazioni possono infine essere presentate:

- attraverso linea telefonica all'utenza 041 5297150, cui risponde esclusivamente l'RPCT;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con l'RPCT entro un termine ragionevole.

12. Attività di gestione delle segnalazioni

12.1. Adempimenti preparatori

Ricevuta la segnalazione, l'RPCT:

- verifica che il segnalante rientri tra i soggetti di cui all'art. 3 del Decreto WB;
- individua, in prima istanza e a livello potenziale, l'ambito di riferimento [es. violazioni del diritto nazionale (di cui all'art.2, comma 1, lett. a) nr. 1 e 2; specifiche ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/2001, ipotesi di corruzione ai sensi della l. 190/2012, violazioni del diritto UE (di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) nr. 3, 4, 5 e 6];
- classifica la segnalazione per tipologia (anonima, generica, relativa a fatti già noti, altro...);
- procede, entro sette giorni, a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- valuta, caso per caso, la necessità di avvalersi di personale dallo stesso espressamente delegato e incaricato al trattamento delle segnalazioni.

12.2. Analisi e trattamento delle segnalazioni

L'RPCT, completati gli adempimenti preparatori:

- esegue l'indagine preliminare della segnalazione, con particolare riferimento alla presenza dei presupposti necessari per la sua valutazione in base alle disposizioni normative vigenti in materia di Whistleblowing, dei documenti/linee guida di riferimento e delle disposizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo di CMV S.p.A. o di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e dei rispettivi Piani per la prevenzione della corruzione che ne costituiscono allegato;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, eventuali integrazioni;
- effettua la valutazione approfondita della segnalazione formalizzando, a completamento delle indagini svolte, le decisioni proposte/assunte previa eventuale sottomissione delle medesime ad approvazione dei soggetti competenti.

In particolare, le decisioni proposte/assunte possono concretarsi, a seconda dei casi:

- in archiviazione senza rilievi nei casi di segnalazioni:
 - non rientranti nel perimetro di applicazione siccome definito dal Decreto WB e dalla presente procedura;
 - palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alle stesse o relative a fatti già noti e oggetto di azioni già in essere;
- in raccomandazioni di azioni correttive;
- in comunicazioni all'Odv e/o al Responsabile Risorse Umane ai fini delle valutazioni di competenza, in ambito disciplinare, nei confronti del Segnalato;
- in ulteriori attività di verifica, in funzione della rilevanza e della tipologia della segnalazione con verbalizzazione dei relativi esiti e decisioni da assumere;
- in proposte di provvedimenti disciplinari quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In esito all'indagine, l'RPCT:

- informa l'Odv della società nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- informa sempre gli Organi di governo e controllo della società interessata dalla segnalazione (es. Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, etc.) ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza;
- provvede, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, a dare riscontro al segnalante attraverso la Piattaforma informatica di Whistleblowing (o altro canale alternativo), nel rispetto dei principi di tutela del segnalante;
- comunica le raccomandazioni e le azioni correttive eventualmente derivanti dalle decisioni assunte a seguito della segnalazione ai soggetti incaricati di dare loro attuazione;
- monitora l'attuazione delle raccomandazioni e delle azioni correttive, riferendo agli Organi di governo e controllo societario nonché all'Odv per i soli ambiti di competenza.

Compete infine all'RPCT dare l'avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi siccome previste dall'art. 12, comma 6, del Decreto WB e dal precedente paragrafo 7 della presente Procedura.

12.3. Registro delle segnalazioni

L'RPCT tiene apposito "registro delle segnalazioni" di ciascuna società ove annota tempestivamente le seguenti informazioni:

- numero progressivo della segnalazione;
- data di ricezione;



- data avviso di ricevimento al segnalante;
- tipo di segnalazione;
- eventuale rilevanza per Odv;
- data eventuali interlocuzioni con segnalante;
- decisioni/proposte;
- data archiviazione/termine procedimento.

13. Archiviazione della documentazione

Il Registro delle segnalazioni e tutta la documentazione afferente alla segnalazione sono archiviati a cura del RPCT, su supporto cartaceo o digitale, con modalità idonee a garantire la riservatezza e con adozione di misure di sicurezza oggetto di specifica individuazione nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.